

Art. 7

1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 62- 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno é riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell'opera riprodotta;

b) nome dell'autore;

c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

d) data della fabbricazione.”.

Art. 8

1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 63 – 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.”.